

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA** **NAPOLI**

**RICORSO**

nell'interesse di Agostino Stellato detto "Steve" nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H) e residente in Bellona alla via Vittorio Emanuele n. 1 C rappresentato e difeso giusta mandato in calce dall'avv. Renato Labriola con il quale elettivamente domicilia al seguente account pec: [avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it](mailto:avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it)

**CONTRO**

- ❖ La Regione Campania in persona del Presidente p.t.
- ❖ L'ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania anno 2020
- ❖ L'Ufficio centrale circoscrizionale di Casertapresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

**E NEI CONFRONTI**

- ❖ Di Iodice Maria Luigia nata a Mirabella Eclano (Av) il 4/1/1957 candidata alla carica di consigliere regionale nella Circostrizione Caserta per la lista provinciale avente il n. 14 NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA, illegittimamente proclamata eletta in Consiglio Regionale, controinteressata nel presente giudizio

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**

**E/O LA CORREZIONE**

- a. Del verbale delle operazioni dell'ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania anno 2020 del 13/10/2020 avente ad oggetto la verifica, l'esame ed il riesame delle operazioni elettorali nella parte in cui nella Circostrizione Caserta per la lista provinciale avente il n. 14 NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA proclama eletta al Consiglio regionale della Campania la Sig.ra Iodice Maria Luigia nata a Mirabella Eclano il (AV) il 4/1/1957 anziché il ricorrente

Agostino Stellato detto “Steve” nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H)

b. del verbale dei risultati delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U nella parte in cui è lesivo degli interessi del ricorrente;

c. di tutti i verbali relativi ai seggi delle schede in contestazione e le relative tabelle di scrutinio, nonché di ogni altro atto presupposto. ogni alto atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente, ivi compresi i verbali delle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 nonché le relative Tabelle di Scrutinio del Comune di Marcianise; delle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, nonché le relative Tabelle di Scrutinio del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale nonché le relative Tabelle di Scrutinio; dell’unica sezione di San Pietro Infine nonché le relative Tabelle di Scrutinio; delle sezioni nn. 17,24,43 del Comune di Caserta nonché le relative Tabelle di Scrutinio

#### **PER IL RIESAME E LA RIFORMA**

Delle operazioni elettorali nella Circoscrizione Caserta di tutte le sezioni dei Comuni di Marcianise, Caserta, Portico, Recale e san Pietro Infine per la lista provinciale NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA, all’esito delle quali è stata proclama eletta la Sig.ra Iodice Maria Luigia nata a Mirabella Eclano il (AV) il 4/1/1957 anziché il ricorrente Agostino Stellato detto “Steve” nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H)

#### **PER LA DECLARATORIA**

Del diritto del ricorrente Agostino Stellato detto “Steve” nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H) ad essere proclamato eletto consigliere regionale della Regione Campania e , in via subordinata, per la conseguente parziale rinnovazione delle operazioni elettorali;

#### **IN VIA GRADATA**

Del rifacimento delle operazioni elettorali per gravi irregolarità tali da alterare in maniera decisiva la genuinità del voto nelle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; nelle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; delle sezioni elettorali nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale; nell'unica sezione elettorale di San Pietro Infine; nelle sezioni elettorali nn. 17,24,43 del Comune di Caserta

### FATTO

Agostino Stellato detto "Steve" è stato candidato alla carica di consigliere alle elezioni del Presidente della Giunta del Consiglio Regionale della Regione Campania 2020 nella lista provinciale per la Provincia di Caserta NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA. Senonchè all'esito dello scrutinio avvenuto dal pomeriggio del giorno 21/9/2020, le ultime sezioni a consegnare i dati elettorali sono state le sezioni del Comune di Marcianise. Il ricorrente, notato questa palese anomalia, si è recato la mattina del 23 settembre 2020 presso il Comune di Marcianise per chiedere copia conforme dei verbali di tutte le Sezioni mediante formale domanda protocollata. Il dirigente preposto ha negato il rilascio immediato dei suddetti verbali assicurando che gli stessi sarebbero stati trasmessi via pec, cosa che non è avvenuta nella maniera più assoluta per circa una settimana. Preso di ciò il ricorrente si è recato di nuovo presso il Comune di Marcianise dove, dopo ulteriori strumentali rallentamenti nel rilascio, solo grazie all'intervento del segretario comunale è riuscito ad ottenere la copia conforme dei verbali di tutte le sezioni. Ricevuti i detti verbali, si è evidenziato in 31 sezioni su 35 del Comune di Marcianise, comune di residenza della candidata Iodice Maria Luigia, i voti di preferenza dei candidati della lista provinciale per la Provincia di Caserta NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA hanno, sorprendentemente ed illegittimamente, superato i voti di lista, e, in particolare, in 7 sezioni i voti delle sole candidate donne hanno superato i singoli voti di lista ed in 6 sezioni, circostanza ancora più sorprendente ed inconcepibile, i voti della singola candidata Iodice Maria Luigia hanno superato i voti totali di lista. Preso atto di tali palesi anomalie, rectius incongruenze, il ricorrente si è recato nei comuni di Recale e Portico, confinanti con il comune di Marcianise e ha riscontrato che nel Comune di Portico in 3 sezioni su sei il voto assegnato alle donne ha superato i voti totali

di lista, mentre nelle sezioni del comune di Recale in tre sezioni su sei il voto di preferenza femminile ha superato il voto totale di lista. Ulteriore discordanza tra i voti effettivamente dati dagli elettori al ricorrente e quelli assegnati allo stesso si è riscontrata nell'unica sezione del Comune di Caserta e di San Pietro Infine. Nel Comune di Caserta, infine, anche il dato della controinteressata Iodice Maria Luigia presenta evidenti anomalie. Ulteriore anomalia si riscontra nella discordanza tra i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno e quelli pubblicati dalla Commissione Elettorale Circoscrizionale di Caserta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e quelli contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti impugnato secondo cui sul sito "Eligendo" del Ministero dell'Interno la lista NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA ha riportato voti di lista 31.220 così come confermato dal verbale di proclamazione impugnato, mentre nel dato della Commissione Elettorale circoscrizionale di Caserta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i voti totali della suddetta lista sono 34.352. Tali vizi palesi riscontrati sui voti di lista oltre a quelli sulle singole preferenze del ricorrente e della candidata Maria Luigia Iodice inducono a chiedere l'accoglimento del proponendo ricorso, sulla base dei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRINCIPALE**

**I. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI ELEMENTI DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI CALCOLO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE (BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 (EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI NELLA REGIONE CAMPANIA, IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI**

**PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE E, SPECIFICAMENTE, DELL'ART. 1, DELL'ART. 4 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N.4 DEL 27/03/2009 COSI' COME INTEGRATA DALLE LEGGI REGIONALI DELLA CAMPANIA 21/01/2010 N.4 – 11/10/2011 N. 16 – 7/8/2014 N.16 – 6/2/2015 N. 3 E DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 3-5 GIUGNO 2013 N. 118. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SALVAGUARDIA DELLA VOLONTÀ ESPRESSA DAL CORPO ELETTORALE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO; PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; PER CONTRADDITTORIETÀ; PER INGIUSTIZIA MANIFESTA; PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER SVIAMENTO DI POTERE.**

Ai fini della individuazione delle illegittimità ivi dedotte, è opportuna una doverosa premessa, relativa alla materia del contenzioso elettorale.

In materia elettorale, l'azione degli organi procedenti si manifesta e si sostanzia in **espressioni numeriche**, che rappresentano l'entità delle preferenze, che ciascuno candidato e la lista a lui collegata, nel rispetto della normativa vigente, consegue.

È lapalissiano che il sistema elettorale vigente, fondato su di una molteplicità di organi, comporta che il voto finale rappresenti la sommatoria delle preferenze che ciascun candidato e la lista a lui collegata consegue, nell'ambito delle cd. sezioni elettorali.

Allo stesso qual tempo, proprio la considerazione della molteplicità degli organi investiti rende possibile il manifestarsi di errori materiali o di calcolo, che, in quanto tali, determinano un'automatica illegittimità nella valutazione finale, appunto rappresentata, come nel caso di specie, dal voto complessivo e finale attribuito dall'Ufficio Centrale Regionale.

Del resto, è evidente che allorquando si sia al cospetto di errori materiali o di calcolo, con i quali un candidato sia privato di voti, legittimamente conseguiti, oppure con i quali si assista all'attribuzione di un numero di preferenze

differente di quello effettivo, ebbene, in tali eventualità, si è al cospetto di errori, tali da rendere illegittimo l'atto finale, appunto, rappresentato dall'entità numerica, con il quale l'Ufficio Centrale determina l'entità di preferenze conseguite dal candidato.

Venendo alla fattispecie, ivi dedotta, è innegabile, come già esposto in narrativa, l'esistenza di palesi errori di calcolo o di errori materiali, che hanno viziato sia il procedimento di formazione dell'atto finale, sia in concreto, penalizzato numericamente il ricorrente Stellato a vantaggio della controinteressata Iodice.

In particolare:

**1a. Sull'illegittimo superamento in diverse sezioni del totale dei voti di preferenza sui voti di lista e sull'illegittima equiparazione dei voti di lista ai voti di preferenza sul verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969 riferiti alla lista avente il n. 14 – NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA**

Tali errori, come esposto, hanno investito innanzitutto i dati di gran parte delle sezioni dei Comuni di Marcianise, Recale, Portico, nonché i dati riportati sul verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969

In particolare, tali circostanze pregiudizievoli si sono manifestate nelle seguenti sezioni oggetto del proponendo ricorso:

**Sezioni del Comune di Marcianise**

❖ del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 2 del Comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 116, mentre quelli della candidata Iodice sono n. 118 e quelli della Sagliano n. 3 e la candidata Trovato un voto. **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 2 . Inoltre i voti di preferenza totale delle sole donne sono 122, superiori quindi di voti 6 rispetto a quelli di lista**

❖ alla Sezione n. 11 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 66 mentre i voti alla sola candidata Iodice sono n. 67. **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 1.**

❖ alla Sezione n. 13 del Comune di Marcianise i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 81 mentre i voti della candidata Iodice sono n. 84. **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 3. Inoltre i voti di preferenza totale delle sole donne sono 85, superiori quindi di voti 4 rispetto a quelli di lista**

❖ nella Sezione n. 14 del Comune di Marcianise i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 114 e i voti della candidata Iodice sono n. 160, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 6 , Sagliano n.3. **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 46. Inoltre i voti di preferenza totale delle sole donne sono 169, superiori quindi di voti 55 rispetto a quelli di lista**

❖ sezione n. 16 del Comune di Marcianise i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 81 (palesemente corretti) e i voti della candidata Iodice sono n. 78, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 3 , Sagliano n.2. **Quindi i voti di preferenza totale delle sole donne sono 83, superiori quindi di voti 2 rispetto a quelli di lista**

❖ Sezione n. 17 del Comune di Marcianise i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA sono n. 106 , mentre i voti della candidata Iodice sono n. 115, e i voti della Sagliano sono n.2. **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 9. Inoltre i voti di preferenza totale delle sole donne sono 117, superiori quindi di voti 11 rispetto a quelli di lista**

❖ sezione n. 35 del Comune di Marcianise i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 38 (palesemente corretto) e i voti della candidata Iodice sono n. 26 (palesemente corretto a 36). Ebbene sempre nello stesso verbale il totale dei voti di preferenza validi è di 38 che è una cifra inesatta sia che che si considerino assegnati alla Iodice 26 voti sia che si considerino assegnati alla detta candidata 36 voti. Infatti se alla Iodice si assegnano 26 voti il totale delle preferenze è di 46 voti, mentre se le si assegnano 36 voti il totale delle preferenze è di 56 voti, valori entrambi superiori al valore riportato in verbale che è di 38

**Sezioni del Comune di Portico**

❖ sezione n. 3 del Comune di Portico i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 64 e i voti della candidata Iodice sono n. 63 (palesemente corretti), i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 1 , Sagliano n. 4; **Quindi i voti di preferenza totale delle sole donne sono 68, superiori quindi di voti 4 rispetto a quelli di lista.**

❖ sezione n. 4 del Comune di Portico i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 106 e i voti della candidata Iodice sono n. 96, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 1 , Sagliano n. 12 **Quindi i voti di preferenza totale delle sole donne sono 109, superiori quindi di voti 3 rispetto a quelli di lista**

❖ sezione n. 6 del Comune di Portico i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 95 e i voti della candidata Iodice sono n. 91, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 5 , Sagliano n. 5. **Inoltre i voti di preferenza totale delle sole donne sono 101, superiori quindi di voti 6 rispetto a quelli di lista**

#### **Sezioni del Comune di Recale**

❖ sezione n. 2 del Comune di Recale i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 31 e i voti della candidata Iodice sono n. 33, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 5 , **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 2. Inoltre i voti di preferenza totale delle sole donne sono 24, superiori quindi di voti 6 rispetto a quelli di lista**

❖ sezione n. 3 del Comune di Recale i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 18 (palesemente corretto) e i voti della candidata Iodice sono n. 15, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 7, Sagliano n. 2 **Quindi i voti di preferenza totale delle sole donne sono 38, superiori quindi di voti 7 rispetto a quelli di lista**

❖ sezione n. 4 del Comune di Recale . i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 31 e i voti della candidata Iodice dalle risultanze del verbale di sezione sono n. 8 mentre quelli risultanti dalla copia stralci rilasciati dal Comune di recale relativi alle preferenze dei singoli candidati sono 0 **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 8**

❖ sezione n. 5 del Comune di Recale . i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 31 e i voti della candidata Iodice dalle



risultanze del verbale di sezione sono n. 24 mentre quelli risultanti dalla copia stralci rilasciati dal Comune di Recale relativi alle preferenze dei singoli candidati sono 0 **Quindi alla Iodice devono essere sottratti voti 24**

❖ sezione n. 6 del Comune di Recale i Voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 24 e i voti della candidata Iodice sono n. 29, i voti delle altre donne in lista sono Trovato n. 6 , Sagliano n. 1. **Quindi i voti di preferenza totale delle sole donne sono 36, superiori quindi di voti 12 rispetto a quelli di lista**

#### **Sezioni del Comune di Caserta**

❖ sezione n. 43 del Comune di Caserta i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA risultanti dal verbale delle operazioni di scrutinio sono n. 8, mentre i voti delle sole candidate donne sono n. 19. **Quindi i voti di preferenza totale delle sole donne sono 38, superiori quindi di voti 7 rispetto a quelli di lista**

Alla luce di tale analitica esposizione è di cristallina evidenza che nelle sezioni suelencate vi è un dato elettorale **palesemente falso** , **in quanto mai i voti di preferenza sia della candidata Iodice che delle altre donne candidate possono superare i voti complessivi della lista di cui le stessa fanno parte, in quanto il voto femminile può andare in accoppiata eventuale con un uomo ma mai con un'altra donna .**

Comunque anche in altre sezioni dei detti comuni i voti di preferenza superano i voti di lista e precisamente:

❖ alla Sezione n. 3 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 110 mentre i voti di preferenza sono n. 111

❖ alla Sezione n. 6 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 144 mentre i voti di preferenza sono n. 145

❖ alla Sezione n. 7 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 86 mentre i voti di preferenza sono n. 87

- ❖ alla Sezione n. 8 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 95 mentre i voti di preferenza sono n. 101
- ❖ alla Sezione n. 9 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 127 mentre i voti di preferenza sono 137
- ❖ alla Sezione n. 15 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 124 mentre i voti di preferenza sono n. 128
- ❖ alla Sezione n. 20 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 109 mentre i voti di preferenza sono n. 123
- ❖ alla Sezione n. 21 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 118 mentre i voti di preferenza sono n. 127
- ❖ alla Sezione n. 23 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 131 mentre i voti di preferenza sono n. 135
- ❖ alla Sezione n. 25 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 135 mentre i voti di preferenza sono n. 138
- ❖ alla Sezione n. 28 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 148 mentre i voti di preferenza sono n. 151
- ❖ alla Sezione n. 30 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 79 mentre i voti di preferenza sono n. 85
- ❖ alla Sezione n. 33 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 82 mentre i voti di preferenza sono n. 84
- ❖ alla Sezione n. 34 del comune di Marcianise i voti della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA sono n. 65 mentre i voti di preferenza sono n. 67

**Appare palese che anche in questo caso vi è una illegittima anomalia di calcolo perché essendo la preferenza ad un candidato collegato al voto di lista mai il numero delle preferenze può superare il voto di lista.**

Ebbene tale dato viola palesemente l'art. 1, l'art. 4 l'art. 7 della legge regionale della Campania n.4 del 27/03/2009 così' come integrata dalle leggi regionali della Campania 21/01/2010 n.4 – 11/10/2011 n. 16 – 7/8/2014 n.16 – 6/2/2015 n. 3 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 3-5 giugno 2013 n. 118

**1b. Sui voti illegittimamente sottratti al ricorrente Agostino Stellato detto "Steve"**

Altra palese illegittima anomalia risiede nel fatto che al ricorrente sono stati sottratti parecchi voti di preferenza nei Comuni di San Pietro Infine e precisamente:

❖ nella unica sezione del Comune di San Pietro Infine, al ricorrente sono stati assegnati n. 12 voti come risulta dal verbale di sezione mentre tali voti non risultano attribuiti nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U

❖ sezione n. 28 del Comune di Caserta i voti del ricorrente Stellato della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA risultanti dal verbale delle operazioni di scrutinio sono n. 3, mentre i voti del detto candidato risultanti dal prospetto redatto dalla Commissione elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono n. 1

**1c. Sui voti illegittimamente attribuiti alla controinteressata Iodice Maria Luigia**

Alla controinteressata Iodice Maria Luigia sono stati illegittimamente attribuiti n. 75 voti di preferenza. e precisamente:

❖ nelle sezioni di Marcianise n. 2 – 11 – 13 – 14 - 17 – 16 – 35 la differenza delle preferenze della Iodice e delle altre donne rispetto ai voti totali di lista è di 87 voti in più che devono essere azzerati, con la conseguenza che le preferenze della controinteressata Iodice nelle dette sezioni devono essere riconteggiate confrontando i verbali delle operazioni alle tabelle di scrutinio e, in caso di ulteriori dubbi o discrasie sui dati ordinare il riconteggio

delle schede votate aventi la preferenza sulla controinteressata Iodice Maria Luigia

❖ nelle sezioni di Portico n. 6-3 e 4 i voti delle sole donne, compresi quelli della controinteressata, sono 278 mentre i voti totali di lista sono 265 con la conseguenza che le preferenze della controinteressata Iodice nelle dette sezioni devono essere riconteggiate confrontando i verbali delle operazioni alle tabelle di scrutinio e, in caso di ulteriori dubbi o discrasie sui dati ordinare il riconteggio delle schede votate aventi la preferenza sulla controinteressata Iodice Maria Luigia

❖ nelle sezioni di Recale n. 2-3-6 il totale dei voti di lista è 73 mentre il totale delle sole preferenze alle donne è 98 con la conseguenza che le preferenze della controinteressata Iodice nelle dette sezioni devono essere riconteggiate confrontando i verbali delle operazioni alle tabelle di scrutinio e, in caso di ulteriori dubbi o discrasie sui dati ordinare il riconteggio delle schede votate aventi la preferenza sulla controinteressata Iodice Maria Luigia

❖ nelle sezioni del Comune di Recale n. 4 e 5 dal prospetto che il Comune di Recale invia alla Prefettura riferita alle singole preferenze della lista NOI CAMPANI – MASTELLA CON DE LUCA alla controinteressata Iodice Maria Luigia risultano assegnati n. 0 voti e non come risulta dai verbali che è di 32. In quest'ultimo caso l'aggiunta è chiara se si pensa che nella sezione 5 manca il totale delle preferenze e sul sito "Eligendo" risultano in tali sezioni alla ricorrente n. 0 voti

❖ sezione n. 17 del Comune di Caserta i voti della candidata Iodice della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA risultanti dal verbale delle operazioni di scrutinio sono n. 0, mentre i voti della detta candidata risultanti dal prospetto redatto dalla Commissione elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono n. 1

❖ sezione n. 24 del Comune di Caserta i voti della candidata Iodice della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA - MASTELLA risultanti dal verbale delle operazioni di scrutinio sono n. 2, mentre i voti della detta candidata risultanti dal prospetto redatto dalla Commissione elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono n. 3

Ovviamente tale riconteggio corretto favorirebbe ulteriormente il candidato Stellato Agostino detto “Steve” nell’assegnazione del seggio scattato per la Provincia di Caserta in favore della lista NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA

**1.d Sulla palese discrasia tra il dato del “totale voti di lista validi” per la lista NOI CAMPANI CON MASTELLA – DE LUCA riportato sul verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U e quello riportato nel verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania anno 2020 del 13/10/2020.**

sul verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U sono riportati sulla voce “totale voti di lista validi” per la lista NOI CAMPANI CON MASTELLA – DE LUCA n. 34352 di voti anziché n. 31.220 come indicato dal prospetto riportato a pag. 4 della relazione sull’attribuzione dei seggi spettanti dell’Ing. Gerardo Troncone facente parte integrante del verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania anno 2020 del 13/10/2020. L’errore è palese e la discrasia sul dato è altrettanto palese! **Vi sono 3132 voti di differenza tra i due verbali attribuiti come “voti di lista” alla lista “NOI CAMPANI CON MASTELLA – DE LUCA**

**Ricapitolando:**

**Sulla prova della resistenza**

❖ Dal sito del Ministero dell’Interno “Eligendo” il dato finale per la candidata Iodice Maria Luigia è di voti 6692 mentre quello del ricorrente Agostino Stellato detto Steve è di 6594 voti

❖ Dalle risultanze del lavoro di ricognizione della Commissione Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il dato finale per la candidata Iodice Maria Luigia è di voti 6780 mentre quello del ricorrente Agostino Stellato detto Steve è di 6628 voti. **Tuttavia tale dato**

**è palesemente erroneo in quanto non ha tenuto conto di tutte le anomalie, gli errori di calcolo e delle discrasie sopra riportate**

**Pertanto da quanto sopra esposto il ricorrente conta 14 voti in più rispetto al dato di 6628 voti (dato della Commissione Circostrizionale) e pertanto il suo dato finale è 6642 mentre alla candidata Iodice sono stati assegnati voti 6780 ma, alla luce di quanto sopra esposto, vanno sottratti n. 159 voti e, pertanto, il suo dato reale è di 6621.**

**Quindi il dato reale dei due candidati è il seguente:**

**Agostino Stellato detto Steve voti 6642**

**Iodice Maria Luigia voti 6621.**

**Il ricorrente sopravanza la Iodice di 21 voti!**

È appena il caso di rilevare che il ricorrente si trova nell'impossibilità di quantificare *ex ante* l'entità totale, essendo il calcolo di sopra parziale, dei voti conseguiti e non riconosciuti, il cui ammontare può essere determinato solo *ex post* a seguito di opportuna istruttoria, all'esito della quale il dato potrebbe essere ulteriormente a vantaggio del ricorrente.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, DELL'ART. 4 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N.4 DEL 27/03/2009 COSI' COME INTEGRATA DALLE LEGGI REGIONALI DELLA CAMPANIA 21/01/2010 N.4 – 11/10/2011 N. 16 – 7/8/2014 N.16 – 6/2/2015 N. 3 E DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 3-5 GIUGNO 2013 N. 118. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SALVAGUARDIA DELLA VOLONTÀ ESPRESSA DAL CORPO ELETTORALE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO; PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; PER CONTRADDITTORIETÀ; PER INGIUSTIZIA MANIFESTA; PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER SVIAMENTO DI POTERE..**

Il ricorrente, del resto, non risulta penalizzato solo dai palesi errori di calcolo, or ora indicati, bensì è accaduto che nelle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; nelle sezioni

elettorali nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale; nell'unica sezione elettorale di San Pietro Infine; nelle sezioni elettorali nn. 17,24,43 del Comune di Caserta , i voti attribuiti alla ricorrente non corrispondessero ai voti ascoltati dai rappresentanti di lista, in sede di spoglio, così come chiamati dagli scrutinatori nel corso delle medesime operazioni di spoglio.

Va inoltre rilevato che, da notizie ricevute e secondo i sommari controlli che è stato possibile effettuare, numerosi voti di preferenza, espressi in favore del ricorrente, sono stati dichiarati nulli in sede di scrutinio.

Ciò è avvenuto in relazione a differenti tipologie di espressione della preferenza, solo alcune delle quali sono note alla ricorrente.

In particolare, come esposto in narrativa, risulta noto che nelle sezioni, impugnate innanzi l'On. Collegio adito, è accaduto che in talune schede, l'elettore contrassegnasse con la croce la lista di appartenenza del ricorrente e scrivesse con chiarezza il nome di Agostino (o Steve) Stellato su casella di lista collegata al proprio candidato Presidente (De Luca) e l'elettore stesso avesse votato altro candidato presidente ed il Presidente di seggio ha assegnato il voto soltanto al Presidente e non anche al candidato consigliere, trattandosi di voti disgiunti, benché rientranti nella medesima scheda, o addirittura si è pervenuto all'annullamento della scheda (o del voto) medesimo.

Inoltre, è accaduto che, in talune schede l'elettore contrassegnasse con croce il candidato Presidente, collegato alla lista di Stellato ed indicasse con chiarezza il nome di Stellato, contrassegnando nel contempo una diversa lista: anche in queste ipotesi <<erroneamente>> il voto non è stato assegnato alla ricorrente o è stato addirittura annullato.

È evidente che l'omessa attribuzione delle preferenze alla ricorrente o l'annullamento della scheda (o del voto) risulta viziata per violazione e falsa applicazione delle norme indicate in epigrafe.

**IN VIA GRADATA**

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, DELL'ART. 4 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N.4 DEL 27/03/2009 COSI' COME INTEGRATA DALLE**

**LEGGI REGIONALI DELLA CAMPANIA 21/01/2010 N.4 – 11/10/2011  
N. 16 – 7/8/2014 N.16 – 6/2/2015 N. 3 E DALLA SENTENZA DELLA  
CORTE COSTITUZIONALE 3-5 GIUGNO 2013 N. 118. VIOLAZIONE  
DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SALVAGUARDIA DELLA  
VOLONTÀ ESPRESSA DAL CORPO ELETTORALE. ECCESSO DI  
POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO; PER  
TRAVISAMENTO DEI FATTI; PER ILLOGICITÀ MANIFESTA;  
PER CONTRADDITTORIETÀ; PER INGIUSTIZIA MANIFESTA;  
PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER SVIAMENTO DI  
POTERE, PER OMESSA ISTRUTTORIA, PER VIOLAZIONE DEL  
GIUSTO PROCEDIMENTO**

Come evidenziato nel primo motivo di diritto del presente ricorso, le operazioni di scrutinio sono state caratterizzate da numerose irregolarità, registrate nelle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; nelle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale; nell'unica sezione elettorale di San Pietro Infine; nelle sezioni elettorali nn. 17,24,43 del Comune di Caserta. Tali violazioni, come certamente rileverà l'Ecc.mo Collegio, evidenziano la discrasia e la contraddittorietà di dati essenziali, la cui omissione adombra una grave illegittimità delle operazioni di scrutinio, con ogni conseguenza anche in ordine al risultato elettorale conseguito dai candidati Stellato e Iodice alla carica di consigliere regionale. Ove pertanto Codesto Ecc.mo Tribunale non ritenga superata da parte del ricorrente la prova di resistenza nei confronti della candidata Iodice Maria Luigia, si chiede comunque il rifacimento delle operazioni elettorali nelle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; nelle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale; nell'unica sezione elettorale di San Pietro Infine; nelle sezioni elettorali nn. 17,24,43 del Comune di Caserta poiché i vizi denunciati sono tali da compromettere la genuinità del voto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 21/10/2011 n. 5670). All'uopo giova



evidenziare che nell'ambito del giudizio elettorale, nella composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violate nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espresso dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se le illegittimità denunciate al riguardo non abbiano influito in concreto sui risultati elettorali. Tuttavia, tale principio non trova applicazione quando le contestazioni riguardano gli aspetti generali delle operazioni elettorali (in questo senso Consiglio di Stato sezione V, sentenza 16/3/2016 n. 1059; C.G.A. sentenza del 5/2/2014, n. 46; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 21/10/2011 n. 5670). In pratica la giurisprudenza del Consiglio di stato ha chiarito che nella composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi, ma tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali come nel caso "de quo agitur" dove le anomalie sugli aspetti generali (voti di preferenza superiori ai voti di lista nelle sezioni indicate nel primo motivo di ricorso, discrasia tra il dato del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U in cui sono riportati sulla voce "totale voti di lista validi" per la lista NOI CAMPANI CON MASTELLA – DE LUCA n. 34352 di voti e quello di n. 31.220 come indicato dal prospetto riportato a pag. 4 della relazione sull'attribuzione dei seggi spettanti dell'Ing. Gerardo Troncone facente parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, analiticamente elencate e sviscerate nel primo motivo di ricorso) sono talmente tante e decisive da non poter assicurare un dato certo sui voti di preferenza conseguiti dal ricorrente e quelli conseguiti dalla candidata Iodice Maria Luigia. Si tratta di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla

legge, dovendosene inoltre dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, **essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale.** Tali prescrizioni, come emerge dalla ricostruzione sopra operata, **sono state tutte insanabilmente violate.** Pertanto, nell'ipotesi in cui le gravi irregolarità riscontrate non consentono di utilizzare la cd. prova di resistenza, è la stessa trasparenza del risultato elettorale ad essere compromessa, sicché se non può trovare soddisfazione l'interesse a vedersi aggiudicata la competizione elettorale, deve trovare soddisfazione l'interesse strumentale a partecipare ad una competizione elettorale nella quale il meccanismo di formazione della volontà popolare resta sottratto alle molteplici e gravi irregolarità emerse nell'occasione, che incidono sugli aspetti generali e sulla regolarità sostanziale delle operazioni elettorali.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale ordinare, già con il decreto di fissazione udienza dell'Ill.mo Presidente, alla competente Prefettura disporre i seguenti incumbenti istruttori:

1. Con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; nelle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale; nell'unica sezione elettorale di San Pietro Infine; nelle sezioni elettorali nn. 17,24,43 del Comune di Caserta **la verifica effettiva, mediante raffronto tra i verbali di sezione e tabelle di scrutinio, del numero totale di voti di preferenza e di voti di lista della lista provinciale NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA nonché la verifica dei voti di preferenza effettivamente conseguiti dal candidato Agostino Stellato detto “Steve” e dalla candidata Iodice Maria Luigia e, in caso di perdurante anomalia all'esito della detta verifica, l'apertura dei plichi contenenti le schede votate al fine di conteggiare voti di preferenza effettivamente conseguiti dal candidato Agostino Stellato detto “Steve” e dalla candidata Iodice Maria Luigia tenendo conto anche delle schede nulle potenzialmente**

**valide ed attribuibili al candidato Agostino Stellato detto “Steve” e alla  
candidata Iodice Maria Luigia;**

2. Con riferimento alla discrasia tra il dato del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U in cui sono riportati sulla voce “totale voti di lista validi” per la lista NOI CAMPANI CON MASTELLA – DE LUCA n. 34352 di voti e quello di n. 31.220 come indicato dal prospetto riportato a pag. 4 della relazione sull’attribuzione dei seggi spettanti dell’Ing. Gerardo Troncone facente parte integrante del verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli, trattandosi di irregolarità già di per sé invalidante le operazioni di voto, verificare l’effettivo e reale “totale voti di lista validi” per la lista NOI CAMPANI CON MASTELLA – DE LUCA nella Circoscrizione Caserta Tali incumbenti istruttori, come emerge dall’esame delle censure articolare con il presente gravame, sono necessari ai fini delle decisione della presente controversia.

**P.Q.M.**

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, previa istruttoria, così provvedere:

**IN VIA PRINCIPALE**

**disporre l’annullamento e/o la riforma e/o la correzione**

❖ Del verbale delle operazioni dell’ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania anno 2020 del 13/10/2020 avente ad oggetto la verifica, l’esame ed il riesame delle operazioni elettorali nella parte in cui nella Circoscrizione Caserta per la lista provinciale avente il n. 14 NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA proclama eletta al Consiglio regionale della Campania la Sig.ra Iodice Maria Luigia nata a Mirabella Eclano il (AV) il 4/1/1957 anziché il ricorrente Agostino Stellato detto “Steve” nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H)

❖ del verbale dei risultati delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U nella parte in cui è lesivo degli interessi del ricorrente;

❖ di tutti i verbali relativi ai seggi delle schede in contestazione e le relative tabelle di scrutinio, nonché di ogni altro atto presupposto. ogni alto atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente, ivi compresi i verbali delle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 nonché le relative Tabelle di Scrutinio del Comune di Marcianise; delle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, nonché le relative Tabelle di Scrutinio del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale nonché le relative Tabelle di Scrutinio; dell'unica sezione di San Pietro Infine nonché le relative Tabelle di Scrutinio; delle sezioni nn. 17,24,43 del Comune di Caserta nonché le relative Tabelle di Scrutinio

**e, per l'effetto,**

all'esito del **riesame e della riforma** delle operazioni elettorali nella Circoscrizione Caserta di tutte le sezioni sopra elencate dei Comuni di Marcianise, Portico e Recale, Caserta e San Pietro Infine per la lista provinciale NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA, all'esito delle quali è stata proclama eletta la Sig.ra Iodice Maria Luigia nata a Mirabella Eclano il (AV) il 4/1/1957 anziché il ricorrente Agostino Stellato detto "Steve" nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H)

**dichiarare**

il diritto del ricorrente Agostino Stellato detto "Steve" nato a Caserta il 11/03/1989 (CF: STLGTN89C11B963H) ad essere proclamato eletto consigliere regionale della Regione Campania per la lista NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA nella Circoscrizione Caserta **con voti 6642 o con una cifra superiore scaturente dall'esito dell'istruttoria** al posto della candidata erroneamente ed illegittimamente eletta **Iodice Maria Luigia che ha riportato voti 6621 o una cifra inferiore scaturente dall'esito dell'istruttoria.**

## **IN VIA GRADATA**

**Disporre** il rifacimento delle operazioni elettorali per gravi irregolarità tali da alterare in maniera decisiva la genuinità del voto nelle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; nelle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; delle sezioni elettorali nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale; nell'unica sezione elettorale di San Pietro Infine; nelle sezioni elettorali nn. 17,24,43 del Comune di Caserta

### **Istanza ex art. 130, c. 2, lett. c), c.p.a.**

Si chiede che il Presidente, ai sensi dell'art. 130, co. 2, lett. c), c.p.a., di fissare l'udienza di discussione della causa.

**Con espressa riserva, ai sensi dell'art. 130, co. 4, c.p.a. di depositare tutta la documentazione a corredo del ricorso entro il termine di cui all'art. 130, co. 3, c.p.a..**

**Avv. Renato Labriola**